

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3366466

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A.	02/28/2012
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	ELVOX S.P.A.	
Street Address:	VIA PONTAROLA, 14/A	
City:	CAMPODARSEGO (PADOVA)	
State/Country:	ITALY	
Postal Code:	I-35011	
PROPERTY NUMBERS Total: 5		
Property Type	Number	
Patent Number:	D597062	
Patent Number:	D596978	
Patent Number:	D597433	
Patent Number:	D602881	
Patent Number:	D648312	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(212)302-8998	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	212-302-8989	
Email:	ipdocket@hgcpatent.com	
Correspondent Name:	HEDMAN & COSTIGAN, P.C.	
Address Line 1:	ONE ROCKEFELLER PLAZA, 11TH FLOOR	
Address Line 4:	NEW YORK, NEW YORK 10020	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	1011-ELVOX	
NAME OF SUBMITTER:	KATHLEEN A. COSTIGAN	
SIGNATURE:	/Kathleen A. Costigan/	
DATE SIGNED:	05/22/2015	
Total Attachments: 14		
source=1011 ELVOX#page1.tif		

source=1011 ELVOX#page2.tif
source=1011 ELVOX#page3.tif
source=1011 ELVOX#page4.tif
source=1011 ELVOX#page5.tif
source=1011 ELVOX#page6.tif
source=1011 ELVOX#page7.tif
source=1011 ELVOX#page8.tif
source=1011 ELVOX#page9.tif
source=1011 ELVOX#page10.tif
source=1011 ELVOX#page11.tif
source=1011 ELVOX#page12.tif
source=1011 ELVOX#page13.tif
source=1011 ELVOX#page14.tif

File No. 10467
Volume No. 6355
of Notary Public Mrs Roberta Cardarelli

**MINUTES OF SPECIAL MEETING
OF JOINT-STOCK COMPANY
ITALIAN REPUBLIC**

On this 28th (twentyeighth) day of February 2012 (twothousandtwelve), at 3.30 (three thirty) p.m.,
in Padua, Via Porciglia 23,

before me, Mrs Dr Roberta Cardarelli, Notary Public of Padua's Notarial Board, having principal
place of business in Padua,

appeared Mr

MIOZZO FLAVIO, born in Padua on 29th May 1962, with business address in Campodarsego
(Padua), Via Pontarola 14/A,

Managing Director of the company

ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A., having principal place of business in
Campodarsego (Padua), Via Pontarola 14/A, Certified Electronic Mail Address
ELVOXSPA@LEGALMAIL.IT, Tax Code and Registration No. into Padua's Register of
Companies 01504130285 and Registration No. into Padua's Economic and Administrative Register
164491, with fully paid-up capital stock amounting to Euros 10,000,000 (tenmillion), a company
subjected to the management and coordination activity of the partner Vimar S.p.A. (as emerging
from the resolution of the Board of Directors dated 21st February 2012, which is being recorded
into the appropriate section of Padua's Register of Companies).

The appearer - of whose identity I am certain - asked me to draft the minutes of the special meeting
of the company, summoned to decide on the following

AGENDA

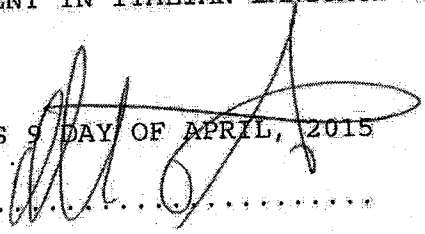
Change of firm name from Elvox Costruzioni Elettroniche S.p.A. to Elvox S.p.A. and amendment
of art. 1 of the corporate by-laws accordingly.

(omissis)

D E C L A R A T I O N

I, THE UNDERSIGNED ALESSANDRO TURATO DECLARE THAT I AM CONVERSANT
WITH AND KNOWLEDGEABLE IN THE ITALIAN AND ENGLISH LANGUAGES AND
THAT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF THE FOLLOWING IS A
TRUE AND COMPLETE TRANSLATION INTO THE ENGLISH LANGUAGE MADE BY ME
OF THE DOCUMENT IN ITALIAN LANGUAGE ATTACHED THERETO.

DECLARED THIS 9 DAY OF APRIL, 2015

SIGNATURE... 

Rep. n. 10467
Racc. n. 6355
del notaio Roberta Cardarelli

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Il 28 (ventotto) febbraio 2012 (duemiladodici), alle ore 15 (quindici) e minuti 30 (trenta);

a Padova in via Porciglia n. 23;

davanti a me dottoressa Roberta Cardarelli, notaio del collegio di Padova, con sede a Padova;

è presente il signor

MIOZZO FLAVIO, nato a Padova il 29 maggio 1962, domiciliato per la carica a Campodarsego (PD) in via Pontarola n. 14/A;
amministratore delegato della società

ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A., con sede a Campodarsego (PD), via Pontarola n. 14/A, indirizzo PEC **ELVOXSPA@LEGALMAIL.IT**, codice fiscale e n. di iscrizione nel registro delle imprese di Padova 01504130285 e n. di iscrizione nel R.E.A. di Padova 164491, con capitale sociale interamente versato di euro 10.000.000 (diecimilioni), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio Vimar S.p.A. (come risulta dalla deliberazione del consiglio di amministrazione in data 21 febbraio 2012, in corso di iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese di Padova).

La parte - della cui identità sono certa - mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della società, convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Cambiamento della denominazione sociale da Elvox Costruzioni Elettroniche S.p.A. in Elvox S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.

Per designazione unanime dei soci, assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore delegato Miozzo Flavio, il quale dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'art. 10 dello statuto sociale, con avviso consegnato a mano a tutti i soci in data 17 febbraio 2012;
- che è rappresentato l'intero capitale sociale essendo presenti, o rappresentati con regolari deleghe conservate negli atti della società, tutti i soci; e precisamente i signori: Miozzo Dolores, proprietaria di n. 1.250.000 (unmillioneduecentocinquantamila) azioni, del valore nominale complessivo di euro 1.250.000 (unmillioneduecentocinquantamila);

Miozzo Flavio, proprietario di n. 1.250.000 (unmillioneduecentocinquantamila) azioni, del valore nominale complessivo di euro 1.250.000 (unmillioneduecentocinquantamila);

la società VIMAR S.P.A., con sede a Marostica (VI), viale Vicenza n. 14, codice fiscale e n. di iscrizione nel registro delle imprese di Vicenza 01587170307, con capitale sociale interamente versato di euro 10.000.000 (diecimilioni), proprietaria di n. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni, del valore nominale complessivo di euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila), rappresentata dalla signora Tuccillo Alice, in esecuzione della delega del presidente del consiglio di amministrazione Viaro Gualtiero in data 22 febbraio 2012;

- che, per il consiglio di amministrazione, è presente il consigliere e amministratore

delegato Miozzo Flavio, mentre hanno giustificato l'assenza i signori Viaro Gualtiero (presidente e amministratore delegato) e Gusi Piero Camillo (consigliere e amministratore delegato);

- che per il collegio sindacale è presente il dott. Grigolon Armando (sindaco effettivo), mentre hanno giustificato l'assenza i signori Gera Franco (presidente) e Roverato Paolo (sindaco effettivo);

- che sono state osservate tutte le disposizioni di legge e di statuto per la regolare costituzione dell'assemblea: che quindi è validamente costituita, in prima convocazione, per deliberare sull'ordine del giorno.

Passando all'esame dell'ordine del giorno, il presidente chiarisce le ragioni che rendono opportuno modificare la denominazione della società in Elvox S.p.A..

La modifica ha la finalità di far coincidere la denominazione sociale con il marchio registrato Elvox, di proprietà della società, semplificando, da un lato, la denominazione e l'utilizzazione della denominazione sociale nella documentazione tecnica, commerciale ed amministrativa, e migliorando, dall'altro, la sua efficacia comunicativa eliminando una dicitura aggiuntiva che, alla luce della notorietà del marchio e dell'ampiezza della gamma di prodotti che contraddistingue, può apparire, al contempo, ridondante e limitativa.

Il dott. Grigolon Armando, a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole sulla legittimità della proposta.

Preso atto della proposta del consiglio di amministrazione e del parere del collegio sindacale, l'assemblea, con voto per alzata di mano, delibera all'unanimità:

- di modificare la denominazione sociale in Elvox S.p.A.;
- di modificare conseguentemente l'art. 1 dello statuto sociale, così come risulta dal nuovo testo dello statuto stesso: che allego al presente atto sotto la lettera "A", dopo aver letto alla parte, davanti all'assemblea, l'articolo modificato ed aver omesso la lettura degli altri articoli per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea;
- di autorizzare l'amministratore delegato Miozzo Flavio ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie perchè la deliberazione e lo statuto siano pienamente conformi alle disposizioni di legge.

Il presidente dichiara:

1) ai fini della pubblicità nei registri immobiliari e catastali che la società non è titolare di diritti reali immobiliari;

2) ai fini dell'annotazione nel PRA:

- che la società è proprietaria dei veicoli indicati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea;

- che la società provvederà all'annotazione nel PRA a sua cura e spese;

3) ai fini della trascrizione nell'Ufficio Centrale Brevetti e Marchi, che la società è titolare di marchi e brevetti indicati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "C" (omessane la lettura per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea), e che provvederà alla relativa trascrizione a sua cura e spese.

Essendo esaurito l'esame dell'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16 (sedici).

L'atto,

scritto da me e da persona di mia fiducia, su tre pagine circa di un foglio, è stato da me letto alla parte, davanti all'assemblea, ed è stato sottoscritto alle ore 16 (sedici) e minuti dieci circa.

F.to: Flavio Miozzo
(L.S.) Roberta Cardarelli notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 10467/6355 REP.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART.1 - E' costituita una società per azioni denominata **ELVOX S.P.A.**

ART. 2 - La società ha sede in Campodarsego (PD), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo, nel rispetto delle leggi e disposizioni normative in genere, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché istituire o sopprimere agenzie, depositi, recapiti, filiali, che non abbiano natura di sede secondaria, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - La società ha per oggetto principale:

- la produzione e commercializzazione in Italia ed all'estero di apparecchiature per la video-cito-tele-fonia e qualsiasi altro prodotto connesso, affine e/o accessorio e di apparecchiature per l'automazione e la sicurezza applicabile al campo industriale, commerciale, residenziale e nei confronti di enti pubblici;

- l'installazione, la riparazione e la manutenzione, in proprio e per conto di terzi, di qualsiasi impianto di video-cito-tele-fonia, elettrico, di sicurezza e di automazione.

A titolo secondario la società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie con le attività di cui sopra, tra cui a titolo esemplificativo: consulenza tecnica e di marketing, programmazione di software, ricerca e sviluppo connessi con la tipologia dei propri prodotti, accordi di collaborazione e/o co-marketing con aziende operanti in settori complementari all'attività esercitata, organizzare corsi specifici di specializzazione nonché meeting a carattere commerciale e tecnico-scientifico nel proprio settore di competenza.

La società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che sia connessa, direttamente od indirettamente, con l'oggetto sociale, ivi compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; il tutto, peraltro, finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, potrà, altresì, assumere od acquistare interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o anche solo connessi con il proprio.

L'eventuale attività finanziaria, comunque, non potrà mai avere carattere prevalente e dovrà essere sempre strumentale ai fini sociali.

In ogni caso tutte le attività della società andranno svolte con l'osservanza e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2/1998 n.ro 58, dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, così come modificati dal D.Lgs. 6/2/2004 n. 37, nonché nel rispetto dei limiti e dei criteri adottati o adottanti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e comunque, in conformità a tutte le disposizioni di legge o regolamentari, vigenti e future ed alle istruzioni e direttive emanate ed emanande in materia.

ART. 4 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI

ART. 6 - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, rappresentate da titoli azionari nominativi. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, nonché prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La società potrà inoltre acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge, nonché, delle istruzioni dettate dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

La società può costituire, tramite delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss.c.c..

ART. 7 - Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C..

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ART. 8

8.01. Il trasferimento delle partecipazioni è libero quando avvenga tra soci, in favore del coniuge, in favore di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado dei soci, in favore di società che siano direttamente o indirettamente interamente appartenenti alle predette persone, in favore di società direttamente o indirettamente controllanti il socio, direttamente o indirettamente controllate dal socio, ovvero interamente appartenenti, direttamente o indirettamente, ai soci del socio.

8.02. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, il socio cedente dovrà trasmettere all'organo amministrativo la proposta di cessione contenente tutte le condizioni della vendita, nonché le generalità dell'offerente; l'organo amministrativo dovrà esprimere il suo gradimento alla vendita nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione; in difetto il gradimento si intende negato ed al socio cedente compete il diritto di recesso stabilito dalla legge.

8.03. Qualora sia accordato il gradimento, agli altri soci compete il diritto di prelazione proporzionalmente alle partecipazioni da essi possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.04. L'organo amministrativo trasmetterà copia della proposta agli altri soci risultanti dal libro soci mediante comunicazione inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio cedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione (risultante dalla ricevuta di ritorno), la dichiarazione di esercizio della prelazione. La dichiarazione di esercizio della prelazione dovrà essere comunicata al socio cedente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e la data di ricezione della stessa da parte del socio cedente sarà quella risultante dalla ricevuta di ritorno.

8.05. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova su richiesta della parte più diligente.

8.06. Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

8.07. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dall'offerente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 25% rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 25% rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio cedente avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo e a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio cedente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio cedente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.08. Il costo dell'arbitratore sarà a carico: a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 25 % rispetto al prezzo offerto dall'offerente; b) del socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 25 % rispetto al prezzo offerto dall'offerente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere; c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 25 % al prezzo offerto dall'offerente, ma il socio cedente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

8.09. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Se nessun socio intende esercitare il diritto di prelazione o se vuole esercitarlo solo in modo parziale rispetto alla partecipazione oggetto della offerta, o se nessuna risposta perviene al socio cedente entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione, salvo quanto previsto al comma successivo, il socio cedente può alienare al terzo offerente la propria partecipazione entro i venti giorni successivi al decorso del termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione da parte dei soci aventi diritto alla prelazione. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio cedente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.10. I soci destinatari dell'offerta di prelazione avranno facoltà, sempre nel termine

di trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione, di indicare congiuntamente e all'unanimità al socio offerente un altro cessionario. In tal caso, il socio offerente dovrà alienare la propria partecipazione al cessionario indicato dagli altri soci alle condizioni, termini e modalità indicati nella offerta di prelazione.

8.11. Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto di seguito disposto in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

8.12. Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi validamente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

8.13. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.14. Nell'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni per successione legittima o testamentaria a persone diverse da quelle di cui al primo comma, l'erede o il legatario del socio deceduto dovrà richiedere all'organo amministrativo il gradimento per la cessione ovvero per il subentro dell'erede o del legatario nella proprietà delle partecipazioni del socio deceduto; il gradimento andrà espresso con le stesse modalità già sopra indicate; in difetto di gradimento, all'erede o legatario del socio deceduto compete il diritto di recesso, come per legge. Fino a quando non sia stato espresso il gradimento, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.15. Qualora venga trasferita la partecipazione di controllo in una società socia della presente società, ovvero in una società che controlli direttamente od indirettamente una società socia della presente società, e tale trasferimento avvenga in favore di soggetti diversi dai soci esistenti, l'organo amministrativo della società socia dovrà comunicare tale circostanza al consiglio di amministrazione della società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di trasferimento della partecipazione di controllo. L'organo amministrativo dovrà esprimere il suo gradimento al trasferimento della partecipazione di controllo nella società socia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione; in difetto, il gradimento si intende negato ed alla società socia compete il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste dalla legge. Qualora sia accordato il gradimento, la società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della propria partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di gradimento. La società socia dovrà trasmettere l'offerta agli altri soci risultanti dal libro soci mediante comunicazione inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso. Gli altri soci potranno accettare l'offerta con le modalità previste nel presente articolo per l'esercizio del diritto di prelazione, precisandosi che ad essi compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore secondo il procedimento previsto nel presente articolo. Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci; in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.

8.16. Ai fini del presente articolo, per "società controllata" si intende una società al cui capitale sociale un'altra società partecipa direttamente o indirettamente per una

percentuale superiore al cinquanta per cento, ovvero una società al cui utile di bilancio un'altra società partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al cinquanta per cento. In entrambi i casi, le predette percentuali saranno calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto e la quota di utile di loro competenza; per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi. Si intendono compresi nella dizione di trasferimento tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione, assegnazione ai soci a titolo di distribuzione in natura di riserve o dividendi, ovvero assegnazione ai soci in sede di liquidazione; è inoltre compresa nella dizione di trasferimento la alienazione della nuda proprietà della partecipazione. In caso di intestazione fiduciaria della partecipazione, si intende compreso nella nozione di trasferimento il trasferimento del mandato fiduciario, nonché in generale ogni mutamento dell'identità del fiduciante. In tutti in casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo; per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale sociale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. 8.17. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo andranno effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 9 - I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della società;

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione, ai sensi di legge, delle azioni per le quali esercita il recesso.

ASSEMBLEE DEI SOCI

ART. 10 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia e nel territorio di un

altro stato membro dell'Unione europea.

L'assemblea viene convocata mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. ricevuta dai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e, comunque, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; quest'ultima si reputa regolarmente costituita anche quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi che precede, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 11 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma dell'art. 2370 C.C., gli azionisti, che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci. I soci aventi diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare anche mediante delegati, anche non soci, i quali devono dimostrare la propria legittimazione mediante documentazione scritta.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società, sue controllanti o controllate. La delega può essere rilasciata per una sola assemblea e la stessa non può rappresentare contemporaneamente più di tre soci.

ART. 12 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza dal Vice - Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di questi dalla persona designata dagli intervenuti, i quali verificano la regolarità della costituzione, accertano l'identità dei presenti e regolano lo svolgimento della discussione.

L'espressione del voto può essere formulata con mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza; chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 13 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria, deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività sulla richiesta anzidetta, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale ovvero mediante provvedimento del tribunale, a norma dell'art. 2367 C.C..

Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e deliberano a maggioranza assoluta, salvo che la legge non preveda diversamente.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 14 - Salvo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda ed ulteriore convocazione, è

regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo che la legge non preveda maggioranze superiori. Tuttavia, qualsiasi modifica agli articoli 8, 9, 14, 15, 17 e 20 dello statuto, potrà essere approvata, sia in prima che in seconda ed ulteriore convocazione, solamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto;
- b) la messa in liquidazione volontaria della società, la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6) del presente statuto e dei prestiti obbligazionari convertibili;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 15 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, anche non soci.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede della società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:

- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due e tre;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed un Vice-Presidente per i casi di assenza o impedimento del Presidente, e può eleggere anche uno o più Amministratori Delegati; il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione per qualsiasi causa di un solo consigliere determina la cessazione

dell'intero consiglio. Gli altri consiglieri devono nel più breve termine possibile sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

In tutte le ipotesi in cui venga a cessare l'intero consiglio, il collegio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria per la cessione dell'intera azienda sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, direttori generali e procuratori determinandone i poteri.

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso determinato dall'assemblea.

Potrà inoltre essere costituito un fondo speciale per l'accantonamento delle indennità a favore degli amministratori per il trattamento di fine rapporto.

ART. 16 - Il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate e presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal suo Vice-Presidente.

In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.

ART. 17 - Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal vicepresidente, dal collegio sindacale o anche da un solo consigliere.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con avviso inviato almeno 7 (sette) giorni liberi prima della riunione e nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Per le riunioni del Consiglio e le conseguenti deliberazioni è consentito l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Anche in assenza di formale convocazione il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo, anche via e-mail; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici a cui in futuro sia normativamente attribuito eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

ART. 18 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 19 - Al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della società anche in giudizio, con facoltà di promuovere procedure arbitrali, azioni legali ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di appello, revocazione e cassazione e di nominare all'uopo arbitri, avvocati e

procuratori alle liti.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ART. 20 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina del collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede della società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:

- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente;
- saranno nominati sindaci effettivi i primi tre candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per il terzo sindaco effettivo da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- saranno nominati sindaci supplenti il primo candidato della graduatoria che non sia stato eletto sindaco effettivo, ed il secondo candidato appartenente alla lista cui appartiene il candidato nominato terzo sindaco effettivo;
- sarà investito della carica di presidente del collegio sindacale il primo candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il punteggio più elevato.

Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C.; la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La revisione legale del bilancio della società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.

Per la nomina della società di revisione si procederà nel modo seguente: ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una lista di società di revisione di proprio gradimento. Il presidente dell'assemblea esaminerà le liste presentate dai soci ed individuerà almeno tre società di revisione che siano di gradimento di almeno i

4/5 (quattro quinti) del capitale sociale rappresentato nell'assemblea. Il processo di presentazione delle liste sarà ripetuto sino a quando verranno individuate almeno tre società di revisione di gradimento della predetta maggioranza assembleare. Una volta individuate tali tre società, l'assemblea nominerà tra tali società, con maggioranza semplice, la società di revisione cui sarà affidata la revisione legale.

BILANCIO - UTILI

ART. 21 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea.

SCIoglimento

ART. 22 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 23 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci tra loro, o tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori, liquidatori e Sindaci nonché tra la Società, amministratori, liquidatori e Sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Comitato Direttivo della Camera Arbitrale di Padova, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Tutti gli arbitri, così come nominati, dovranno essere soggetti estranei alla società. Il Collegio Arbitrale nominerà tra i suoi membri il Presidente.

L'arbitrato sarà rituale e sarà disciplinato dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., nonché, dagli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 17/1/2003 n.ro 5 e successive modifiche.

Il lodo sarà impugnabile a norma degli artt. 829 e 830 c.p.c..

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione a sensi del d.lgs. 28/2010, presso l'organismo di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24 - Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to: Flavio Miozzo
(L.S.) Roberta Cardarelli notaio